

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria » (669), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE pag. 176, 178
POLLASTRELLI (PCI) 178
RICCI (DC), relatore alla Commissione . 176, 177
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro 177, 178

« Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (942) (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 179, 180
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze 180

SCEVAROLLI (PSI), relatore alla Commissione pag. 179, 180

Disegni di legge in sede redigente

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 » (651)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 178, 179
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione . 178
POLLASTRELLI (PCI) 179
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro 179

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria » (669), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore di illustrare lo stato della questione, da me precisata brevemente nella seduta del 19.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Come i colleghi ricorderanno, con il presente disegno di legge vengono apportate delle modifiche alla composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria. La nuova struttura della Commissione prevede, se non vado errato, un aumento dei suoi componenti da cinque a sette membri, l'istituzione permanente di un segretario e la presidenza di un magistrato del Consiglio di Stato.

La Commissione affari costituzionali aveva espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge a condizione che non fosse investito delle funzioni di presidente un funzionario delle magistrature speciali, sulla base del principio di non sottrarre questo tipo di magistrati alle loro specifiche competenze. Discutemmo il problema e ci fu uno scambio di opinioni tra il Presidente della 6^a Commissione e il Presidente della 1^a Commissione; sostanzialmente le opinioni rimasero immutate e quando ne discutemmo in Commissione il 17 giugno di quest'anno decidemmo alla fine di ritenere la condizione apposta al parere favorevole

della Commissione affari costituzionali come ininfluyente ai fini dell'approvazione del disegno di legge. Il disegno di legge infatti fu approvato, praticamente disattendendo tale condizione, nel convincimento che il parere complessivamente espresso superasse la condizione, che sembrava più un suggerimento che una vera e propria condizione.

D'altra parte, il rappresentante del Governo allora presente, che aveva chiesto in una prima seduta della Commissione un momento di riflessione per vedere se si poteva trovare una soluzione diversa, finì poi col dire che la soluzione prevista era l'*optimum* conseguibile per la composizione della Commissione, tenuto conto dei risultati che, in una intensificata attività, essa aveva raggiunto.

Concluso così l'*iter* con l'approvazione favorevole in sede deliberante, ci è giunto un rilievo da parte del Presidente del Senato il quale ha ritenuto di non poter dare corso definitivo al disegno di legge. Nella sua lunga lettera il Presidente del Senato afferma sostanzialmente di ritenere — pur rispettando l'orientamento assunto dalla Commissione — che l'interpretazione della condizione apposta dalla Commissione affari costituzionali all'approvazione del disegno di legge sia tale da non poter essere superata dalla Commissione finanze e tesoro. Dice fra l'altro il Presidente del Senato: « Mi domando se possa comunque considerarsi "non rilevante", nella fattispecie, il parere in questione, che concerne la materia, assai delicata, delle funzioni non istituzionali dei magistrati amministrativi ». Questo, dal punto di vista dell'opportunità. Dal punto di vista del merito, poi, egli ritiene che il criterio della rilevanza è richiesto esclusivamente in riferimento alla materia costituzionale. A suo avviso, comunque, i pareri generali espressi dalla 1^a Commissione, in ordine ai disegni di legge che attengono all'organizzazione della pubblica amministrazione, debbono ritenersi vincolanti ai sensi delle norme che hanno a suo tempo ispirato i legislatori e gli estensori dei regolamenti e, conseguentemente, richiama la Commissione a riesaminare tutta intera la questione.

6^a COMMISSIONE21° RESOCONTO STEN. (26¹ novembre 1980)

Stando così le cose, sembra a me (e prima di me è sembrato al Presidente della nostra Commissione, e prima ancora al Presidente del Senato) che le soluzioni siano due: o si trova una formula diversa, oppure, allo stato attuale, non può essere più approvato in sede deliberante un disegno di legge che, per le ragioni che ho illustrato, avrebbe una condizione ostativa alla sua approvazione.

Per questi motivi mi rimetto alle decisioni che adotterà la Commissione, ritenendo, per parte mia, che sia opportuno trasferire il disegno di legge alla sede referente. Avremo in tal modo il tempo di esaminarlo in altra sede, di consentire al Governo, se lo ritiene opportuno, di trovare una diversa soluzione, oppure di addurre le motivazioni che ritiene utili per una diversa sistemazione dello stesso provvedimento. Signor Presidente, credo sia questa la soluzione alla quale dobbiamo pervenire.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli senatori, io ho avuto l'impressione che il parere della Commissione affari costituzionali si basasse soprattutto su un problema entro certi limiti di principio, cioè sull'opportunità che la magistratura ordinaria non sia chiamata ad altri compiti, ma che non tenesse conto di che cosa effettivamente sia questa Commissione consultiva per le infrazioni valutarie, e quindi non avesse sufficientemente apprezzato i motivi per i quali nel disegno di legge originario del Governo — già approvato dalla Camera dei deputati — si facesse ricorso per il solo presidente ad un magistrato del Consiglio di Stato. La Commissione affari costituzionali ha solamente eccepito che sarebbe opportuno avvalersi dell'opera di un magistrato del Consiglio di Stato in quiescenza.

Il Governo ritiene di dover insistere per la primitiva formulazione anzitutto per il tipo di attività che svolge questa Commissione. Si tratta in effetti di un vero e proprio procedimento, nel corso del quale vengono sentite le parti con la rappresentanza di legali. Il presidente non può essere un funzionario, pur considerando

che la soluzione alternativa sarebbe quella di farla presiedere da un funzionario della pubblica amministrazione. Dato il particolare compito della Commissione, ripeto, vi è l'esigenza che ci sia un magistrato. In un primo tempo si era pensato da parte del Governo alla magistratura in generale, poi si è convenuto di affidare la presidenza alla magistratura amministrativa. Non si ritiene opportuno accogliere l'invito di servirsi di un magistrato del Consiglio di Stato in quiescenza perchè la mole del lavoro è veramente imponente. Abbiamo cercato di portare a due le riunioni settimanali di questa Commissione, adesso si sta cercando di portarle a tre, visto che si stanno ancora esaminando le infrazioni valutarie di quattro anni fa. Nel 1979 il complesso delle sanzioni assommò a circa 12.000. Nel 1980 abbiamo avuto anche due casi molto rilevanti, non c'è nessun segreto al riguardo: quelli della ditta Caltagirone, uno per 5 miliardi e un altro per 7 miliardi. Voi capite bene la delicatezza di questa Commissione.

La responsabilità indubbiamente è sempre del Ministro del tesoro, in quanto la Commissione ha carattere consultivo, ma la delicatezza della materia trattata induce ad insistere sulla necessità che a presiederla sia un magistrato del Consiglio di Stato. In ogni sessione (attualmente due riunioni settimanali che diventeranno tre) si prendono in considerazione dai 30 ai 50 casi di contestazione. Le audizioni delle parti, sempre accompagnate dai legali, sono circa 15-20. Dico questo per dare una idea della mole del lavoro. Un magistrato del Consiglio di Stato va in pensione a 70 anni e tenuto conto che le riunioni sono molto intense (durano dalle 8,30 del mattino fino alle 14,30-15) non ci è sembrato opportuno rivolgerci a magistrati in quiescenza. La nostra preoccupazione è da un lato di sostanza, per il tipo di attività della Commissione, dall'altro riguarda la mole del lavoro. Pertanto, ritenendo preferibile il mantenimento del testo approvato dalla Camera, concordo con la proposta del relatore che l'esame del disegno di legge prosegua in sede referente.

6^a COMMISSIONE21° RESOCONTO STEN. (26¹ novembre 1980)

Successivamente al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, ho avuto modo di parlare, per le vie brevi, con l'estensore del parere e con il Presidente della 1^a Commissione; così sono venuto a sapere che non porterebbero avanti nessun rilievo specifico, trattandosi di un suggerimento più che altro di carattere generale.

POLLASTRELLI. Ringrazio il senatore Ricci per aver ricostruito la vicenda del disegno di legge e, sulla base anche delle informazioni che sono state riferite, sono favorevole alla sua proposta, considerando che la presidenza di un magistrato in quiescenza, data la mole di lavoro che la Commissione a carattere consultivo deve svolgere, probabilmente non sarebbe la soluzione più idonea e ritenendo, pertanto, opportuno insistere nel mantenere la presidenza ad un magistrato amministrativo ancora in attività.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione, all'unanimità, decide di non uniformarsi al parere della 1^a Commissione, se non si fanno altre osservazioni, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11 alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea numero 77/62 del 21 dicembre 1976 » (651)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 ».

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 7 agosto.

Dichiaro aperta la discussione generale

BERCHIA, relatore alla Commissione. Poichè la relazione è stata da me svolta qualche mese fa, ritengo opportuno fare un breve richiamo alla materia del disegno di legge, il quale tende ad adeguare le vigenti procedure in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture a quelle contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1976, n. 77/62. Nella passata legislatura il disegno di legge venne approvato dall'altro ramo del Parlamento e venne da noi modificato in pochi punti, che attenevano più all'ordinamento che ad una valutazione legislativa, ma poi decadde a causa della cessazione anticipata della legislatura.

Si tratta di un provvedimento per il quale ci troviamo da molti mesi in mora nei confronti della Comunità europea. In sostanza e nel merito il disegno di legge riprende con molta precisione le disposizioni, i principi e le indicazioni contenuti nella direttiva comunitaria ed è praticamente l'omologo di un altro disegno di legge, sempre in attuazione di direttive comunitarie, che nella VII legislatura approvammo in materia di esecuzione di opere pubbliche. Oggi abbiamo al nostro esame non la esecuzione di opere pubbliche ma l'aggiudicazione delle pubbliche forniture con riguardo alle norme di applicabilità, alla esclusione, alle prescrizioni tecniche, alle forme e pubblicità delle gare, ai bandi di gara, ai termini e via di seguito, cioè a tutti quegli elementi richiesti per i diversi gruppi e le diverse forme di aggiudicazione di tali forniture. Si tratta di una normativa molto dettagliata e specificata, con la quale si stabiliscono procedimenti da seguire anche in relazione all'aggiudicazione, si fa riferimento alla capacità finanziaria ed economica ed alle capacità tecniche dei concorrenti, ai criteri di aggiudicazione e, infine, alla esigenza di elaborare costantemente prospetti statistici da inviare al Ministero del tesoro e da questo alla CEE per evidenziare l'adempimento delle norme della direttiva recepita dal nostro ordinamento. Vengono

6ª COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (26¹ novembre 1980)

anche indicati i criteri di riferimento per stabilire in moneta nazionale, ed in ogni momento, il limite delle forniture.

Dopo la relazione, a suo tempo svolta, è stato presentato dal Governo un emendamento inteso ad escludere dall'ambito dell'applicazione di queste normative — oltre le amministrazioni dello Stato, già espressamente citate come escluse nell'articolo 1 che, appunto, determina i limiti dell'applicabilità della normativa — anche l'Amministrazione dei monopoli dello Stato.

Non avrei altro da dire se non entrare nel merito dei singoli articoli, cosa che a questo punto ritengo non necessario fare, e mi limito a raccomandare il provvedimento all'approvazione della Commissione.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ricordando la lettera del Ministro del tesoro che già a suo tempo sollecitava la definizione del provvedimento, sollecitiamo ancora tale definizione, in considerazione del fatto che il provvedimento nella passata legislatura fu approvato da entrambi i rami del Parlamento e che il Senato lo rinviò alla Camera con modifiche che vertevano soltanto su aspetti tecnici. Il disegno di legge decadde per la fine anticipata della legislatura, ma ritengo che oggi, ripreso nuovamente in esame, non richieda particolari approfondimenti, mentre dobbiamo preoccuparci delle nostre inadempienze rispetto alle direttive comunitarie.

P O L L A S T R E L L I. Chiediamo un breve rinvio della discussione del disegno di legge, allo scopo di riprendere visione della materia e dell'emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E. Allora, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,15 alle ore 12,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica** » (942)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica** ».

Prego il senatore Scevarolli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S C E V A R O L L I, *relatore alla Commissione*. Scopo del presente disegno di legge è l'adeguamento del regime fiscale alla nuova disciplina sulla fornitura di energia elettrica che prevede un'unica tariffa per tutti i consumi dei locali diversi dalle abitazioni.

L'obiettivo che il provvedimento si pone è anche quello di limitare il peso dei costi di produzione delle imprese senza alterare significativamente i livelli di gettito erariale indotti da questo tipo di imposizione (si parla di un miliardo, un miliardo e mezzo di minor gettito).

L'imposta precedente, che oscillava dalle 4 lire a chilowattora per gli usi di illuminazione ad un minimo di 0,30 lire a chilowattora per applicazioni diverse dall'illuminazione, è stata ricondotta a due sole aliquote, rispettivamente di 1,10 lire a chilowattora per i primi 200.000 chilowattora di consumo e a lire 0,60 per l'ulteriore consumo.

Queste disposizioni, che hanno carattere eminentemente tecnico, ricalcano quanto già disposto per i consumi di energia elettrica delle abitazioni, in conseguenza della unificazione tariffaria precedentemente disposta dal CIP. La loro approvazione costituisce pertanto una necessità indotta dalla situazione creatasi, su cui non sembra il caso di soffermarsi ulteriormente.

È opportuna invece una breve illustrazione dei contenuti specifici dell'articolato per meglio considerarne la portata.

L'articolo 1 sancisce semplicemente la nuova misura del tributo — nei termini già

6^a COMMISSIONE21° RESOCONTO STEN. (26¹ novembre 1980)

descritti — abrogando contestualmente le disposizioni precedenti.

Nel secondo articolo sono contenute norme che consentono l'applicazione tempestiva, in correlazione con le sfasature temporali che si possono verificare tra il momento dell'erogazione e quello della fatturazione: è prevista al riguardo la introduzione della innovazione tributaria con la fatturazione successiva all'entrata in vigore della legge. Una specificazione *ad hoc* è inserita per le imprese che presentino una dichiarazione di consumo. Con l'ultimo comma si abrogano inoltre le norme esistenti in materia di « minor rivalsa », venute meno a causa dell'introduzione del regime unificato.

Come è possibile verificare, dunque, il provvedimento è estremamente semplice e lineare ed eminentemente tecnico, come ho già avuto occasione di dire. In sostanza si può configurare anche come un atto dovuto rispetto ad una precedente normativa e penso quindi che la Commissione possa approvarlo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Scevarolli per la sua esposizione.

C O L U C C I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero far presente alla Commissione che non abbiamo ancora il parere della Commissione bilancio perchè, dato il previsto minor gettito di un miliardo e mezzo, il Tesoro non ha ancora indicato la copertura.

P R E S I D E N T E . In attesa che venga espresso il parere della Commissione bilancio, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI